



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
SEZIONE CIVILE  
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto	Presidente
Dott.ssa Roberta Brera	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letta la domanda familiare di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268-66 c.c.i., presentata in data 20.6.24 da FRANCESCO SCHIFINO (C.F. SCHFNC63E16A182K) e SABINA PELLEGRINO (PLLSBN73L64A182X) rappresentati e difesi dall'Avv. GIANNI TURCO ;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza dei ricorrenti, entrambi residenti in Alessandria;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato ricorso familiare ex art. 66 c.c.i., in quanto coniugi conviventi;

Ritenuto che la collocazione sistematica dell'art. 66 CCII nelle disposizioni di carattere generale (capo II del CCII, concernente le "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), la renda applicabile anche alla liquidazione controllata;

considerato che i ricorrenti risultano qualificabili come sovraindebitati ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCI e che, in particolare, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale in quanto:



- Schifino non è assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto le società a lui riferibili sono tutte cancellate dal registro imprese da oltre un anno (una delle quali, la Edilfranco sas a seguito di chiusura del fallimento della società e del ricorrente quale socio illimitatamente responsabile);
- Pellegrino non è assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto le società a lei riferibili sono tutte cancellate dal registro imprese da oltre un anno;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;

considerato che, in estrema sintesi:

- Schifino mette a disposizione la quota di  $\frac{1}{2}$  di proprietà di un immobile, quota stimabile in circa 38.000 euro, per la quale vi è già manifestazione di interesse del figlio a presentare offerta per 20.000 euro nell'ambito di procedure competitiva; non vi è invece disponibilità di acquisire quote di reddito;
- Pellegrino, priva di beni immobili e mobili da liquidare, intende mettere a disposizione dei creditori 150 euro mensili per tre anni, pari alla differenza tra stipendio e spese di mantenimento, facendo affidamento sul contributo del figlio al mantenimento;

richiamata, quanto alla massa Pellegrino, sull'ammissibilità di una procedura di liquidazione controllata senza beni diversi da quote di reddito, la sentenza di questo Tribunale n. 35/2024 del 13 giugno 2024 che ha recepito quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024;

rilevato che l'indebitamento complessivo è pari a circa 260.000 euro per la massa Schifino e 290.000 euro per la massa Pellegrino e risulta essere stato causato principalmente da finanziamenti, garanzie e obbligazioni derivanti dalle attività imprenditoriali precedentemente svolte dai due ricorrenti;

fatta salva la successiva verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 280 CCI sulle cause di indebitamento;

*dichiara*

aperta la procedura di liquidazione controllata di

FRANCESCO SCHIFINO (C.F. SCHFNC63E16A182K)



e di SABINA PELLEGRINO (PLLSBN73L64A182X)

*nomina*

il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;

*nomina*

il liquidatore nella persona del dott. MATTEO PANELLI, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

*ordina*

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

*assegna*

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

*dispone*

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

*ordina*

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

*ordina*

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

*avverte*

che per effetto di questa sentenza:



- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

*rimette*

al G.D su istanza **apposita della ricorrente**,. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

DISPONE che il liquidatore

**provvedendo in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti ai sensi dell'art. 66 c. 3 cci:**

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei



beni, specificando, per quanto concerne i crediti comuni, che i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 10.9.24

Il Giudice relatore

Il Presidente

Antonella Dragotto



Elisabetta Bianco

